

Ricerche giuridiche
Collana diretta da A. Celotto, F. Liguori, L. Zoppoli

MIGRAZIONI E DIRITTI AL TEMPO DELL'ANTROPOCENE

a cura di

**Fabio Amato, Viola Carofalo
Adele Del Guercio, Anna Fazzini
Valentina Grado, Emma Imperato
Anna Liguori**

Editoriale Scientifica

Ricerche giuridiche

nuovissima serie

Ricerche giuridiche
Collana diretta da

A. CELOTTO, F. LIGUORI, L. ZOPPOLI

Comitato Scientifico

D. Amoruso, I. Caracciolo, M. Delfino, L. Fernandez Del Moral Dominguez
M. Di Francesco Torregrossa, M. D'Onghia
F. Galgano, L. Gatt, A. Guardiano, M. Iovane, V. Luciani
R. Mastroianni, G. Montedoro, M. Orlandi, A. Papa
A. Patroni Griffi, S. Prisco, R. Spagnuolo Vigorita, A. Zito

MIGRAZIONI E DIRITTI
AL TEMPO DELL'ANTROPOCENE

a cura di

Fabio Amato, Viola Carofalo, Adele Del Guercio
Anna Fazzini, Valentina Grado, Emma Imperato
Anna Liguori

EDITORIALE SCIENTIFICA

Il presente volume è stato soggetto a referaggio

Il volume rientra nelle attività del PRA “Antropocene/Capitalocene e migrazioni internazionali. Una lettura critica” (PI: F. Amato; componenti: V. Carofalo, A. Del Guercio, A. Fazzini, V. Grado, E. Imparato, A. Liguori) ed ha ricevuto il patrocinio del centro di elaborazione culturale “mobilità, migrazioni internazionali” (MoMI, pres. F. Amato) dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale.

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2023 Editoriale Scientifica s.r.l.
via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com
ISBN 979-12-5976-759-2

INDICE

SEZIONE I AMBIENTE E CLIMA

- Introducing Transversal Climate Justice: Mapping Historical and Theoretical Perspectives*
di ARNAUD KURZE, CHRISTOPHER K. LAMONT 9
- Recenti sviluppi sul diritto umano universale a un ambiente sano e sul contenzioso climatico*
di VALENTINA GRADO 35
- Gli obblighi internazionali degli Stati in materia di cambiamento climatico al vaglio della Corte internazionale di giustizia: alcuni spunti di riflessione sulla Vanuatu Initiative*
di ANNA FAZZINI 59
- La giurisprudenza della Corte europea in materia ambientale: un breve inquadramento*
di VINCENZO BASILE 75
- Government accountability: the role of systemic climate litigation in the fight for a more sustainable future*
di FILIPPO P. FANTOZZI, SARAH MEAD, LUCY MAXWELL 95
- I contenziosi climatici pendenti in Italia*
di LUCA SALTALAMACCHIA 113

SEZIONE II MOBILITÀ UMANA NEL CONTESTO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E DEL DEGRADO AMBIENTALE

- Antropocene e migrazioni in una prospettiva geografica*
di FABIO AMATO 147

<i>Pensare l'impensabile: la rappresentazione della crisi climatica e delle "migrazioni ambientali" come sfida etica</i> di VIOLA CAROFALO	171
<i>Cambiamento climatico, migrazioni internazionali e diritti umani</i> di ADELE DEL GUERCIO	193
<i>Sea-Level Rise in Relation to International Law. Particular Reference to the Law of the Sea and to Migration</i> di EDUARDO JIMÉNEZ PINEDA	233
<i>Migrazioni ambientali in un recente 'dialogo' tra le Corti. Un'analisi comparata</i> di EMMA A. IMPARATO	263
<i>L'apporto della giurisprudenza italiana alla tutela dei migranti ambientali e climatici</i> di ANNA LIGUORI	293

Valentina Grado*

RECENTI SVILUPPI SUL DIRITTO UMANO UNIVERSALE A UN AMBIENTE SANO E SUL CONTENZIOSO CLIMATICO

SOMMARIO: 1. Introduzione: il recente riconoscimento in seno alle Nazioni Unite del diritto umano a un ambiente sano. – 2. I Principi quadro del 2018 sugli obblighi esistenti in materia di diritti umani e ambiente. – 3. Cenni sul contenuto della responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani. – 4. Gli sviluppi giurisprudenziali sulla responsabilità delle imprese per le (potenziali) violazioni dei diritti umani causate dal cambiamento climatico. – 4.1. La sentenza della Corte distrettuale dell’Aia del 2021. – 4.2. Il rapporto della Commissione sui diritti umani delle Filippine del 2022. – 5. Osservazioni conclusive.

1. *Introduzione: il recente riconoscimento in seno alle Nazioni Unite del diritto umano a un ambiente sano*

Il 28 luglio 2022 l’Assemblea Generale dell’ONU ha adottato una storica risoluzione (la ris. 76/300) con la quale si riconosce il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile (d’ora in poi, diritto a un ambiente sano – solo per motivi di sintesi) quale diritto umano¹.

Il testo, riconosce – da un lato – che lo sviluppo sostenibile e la protezione dell’ambiente contribuiscono e promuovono il benessere umano e il godimento dei diritti umani; dall’altro, che l’impatto dei cambiamenti climatici, l’uso non sostenibile delle risorse naturali, l’inquinamento, la gestione scorretta delle sostanze chimiche e dei ri-

* Professoressa associata di Diritto internazionale, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, vgrado@unior.it.

¹ GENERAL ASSEMBLY, *Resolution 76/300. The human rights to a clean, healthy and sustainable environment*, UN Doc. A/RES/76/300, 1 August 2022, par. 1. Questa risoluzione è stata adottata con 161 voti a favore, nessun voto contrario e 8 astensioni. L’8 ottobre 2021 il Consiglio dei diritti umani dell’ONU aveva adottato una risoluzione dal contenuto simile: v. HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Resolution 48/13. The human rights to a clean, healthy and sustainable environment*, UN Doc. A/HRC/RES/48/13, 18 October 2021.

fiuti e la conseguente perdita di biodiversità interferiscono sul godimento di un ambiente sano². La risoluzione rileva inoltre che il diritto a un ambiente sano riflette il diritto internazionale esistente per cui la sua promozione richiede la piena attuazione degli accordi multilaterali in vigore in materia ambientale³. Tuttavia, il testo, prendendo atto delle implicazioni negative (dirette e indirette) del danno ambientale sul godimento di tutti i diritti umani, riafferma l'obbligo degli Stati di rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani così come riconosciuto in differenti strumenti internazionali e nei Principi quadro sui diritti umani e l'ambiente⁴ elaborati nel 2018 dal Relatore speciale dell'ONU avente il mandato di studiare gli obblighi in materia di diritti umani riguardanti il godimento di un ambiente sano⁵ (di seguito Principi quadro del 2018).

Oltre a riaffermare gli obblighi gravanti sugli Stati in materia di diritti umani, la ris. 76/300 richiama anche (assai significativamente) la responsabilità di tutte le imprese di rispettare i diritti umani⁶ così come sancito dai Principi Guida dell'ONU su imprese e diritti umani del 2011⁷ (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights* – d'ora in poi *UNGPs* del 2011).

Quest'ultimo richiamo effettuato dalla ris. 76/300 non sorprende affatto alla luce della circostanza che la triplice crisi planetaria costituita dal cambiamento climatico, dalla perdita di biodiversità e dall'inquinamento è alimentata anche (e soprattutto) dall'attività d'impresa svolta sia a livello nazionale che transnazionale.

² GENERAL ASSEMBLY, *Resolution 76/300*, cit., ottavo e nono considerando.

³ *Ibidem*, par. 2 e 3.

⁴ *Ibidem*, nono e quindicesimo considerando.

⁵ V. SPECIAL RAPPORTEUR ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS RELATING TO THE ENJOYMENT OF A SAFE, CLEAN, HEALTHY AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT, *Report of Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, UN Doc. A/HRC/40/55, 24 January 2018. I Principi quadro del 2018 sono contenuti nell'*Annex*.

⁶ GENERAL ASSEMBLY, *Resolution 76/300*, cit., sedicesimo considerando.

⁷ V. SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE SECRETARY-GENERAL ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS AND TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND OTHER BUSINESS ENTERPRISES, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, UN Doc. A/HRC/17/31, 21 March 2011, di seguito *UNGPs* del 2011.

Al riguardo è sufficiente fare riferimento, per quanto concerne la prima crisi, al dato secondo cui le attività umane aventi il maggiore impatto sul clima della Terra sono costituite dall'impiego di combustibili fossili e biomassa, dalla deforestazione e dall'agricoltura industriale; in particolare, è noto ormai che circa cento imprese multinazionali (le c.d. *carbon majors*) sono responsabili del 71% delle emissioni industriali di gas serra a partire dal 1988⁸. Relativamente alla seconda crisi, è stato rilevato come il settore privato contribuisca in modo determinante alla distruzione degli ecosistemi e alla perdita di biodiversità, attraverso la deforestazione, l'accaparramento delle terre, l'estrazione, il trasporto e l'utilizzo di combustibili fossili, l'agricoltura e la pesca industriale, gli allevamenti intensivi, l'estrazione mineraria su vasta scala e la mercificazione dell'acqua e della natura⁹. Infine, l'inquinamento dell'aria è causato (tra l'altro) dalla produzione di energia elettrica attraverso combustibili fossili e biomassa, da processi industriali (ad esempio la raffinazione del petrolio e la produzione di cemento), dall'estrazione mineraria e dai trasporti (via terra, acqua e aria); quello idrico deriva (tra l'altro) dall'agricoltura e pesca industriale, dagli allevamenti intensivi e dalla fabbricazione di prodotti tessili; l'inquinamento del suolo si deve invece (tra l'altro) a miniere a cielo aperto, fonderie, raffinerie di petrolio, impianti chimici, centrali elettriche a carbone, impianti siderurgici e inceneritori di rifiuti pericolosi¹⁰. Va subito sottolineato come tale attività d'impresa irresponsabile è

⁸ Cfr. SPECIAL RAPPORTEUR ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS RELATING TO THE ENJOYMENT OF A SAFE, CLEAN, HEALTHY AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, UN Doc. A/74/161, 15 July 2019, par. 12 e 13.

⁹ Cfr. SPECIAL RAPPORTEUR ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS RELATING TO THE ENJOYMENT OF A SAFE, CLEAN, HEALTHY AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT, *Human rights depend on a healthy biosphere*, UN Doc. A/75/161, 15 July 2020, par. 75.

¹⁰ Cfr. SPECIAL RAPPORTEUR ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS RELATING TO THE ENJOYMENT OF A SAFE, CLEAN, HEALTHY AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, UN Doc. A/HRC/40/55, 8 January 2019, par. 18; ID., *Human rights and the global water crisis: water pollution, water scarcity and water-related disasters*, UN Doc. A/HRC/46/28, 19 January 2021, par. 81; ID., *The right to a clean, healthy and sustainable environment: non-toxic environment*, UN Doc. A/HRC/49/53, 12 January 2022, par. 28.

molto spesso legata a processi di delocalizzazione o esternalizzazione dalle nazioni industrializzate (ovvero dagli Stati d'origine ove hanno sede le società madri/committenti) a quelle a basso reddito (ovvero agli Stati ospiti, ove hanno sede le sussidiarie o i fornitori), sfruttando standard ambientali più bassi o non attuati¹¹.

L'enorme impatto dell'attività imprenditoriale (transnazionale) sul degrado ambientale spiega il motivo per cui la ris. 76/300 sul diritto umano a un ambiente sano richiama *anche* la responsabilità delle imprese di rispettare tali diritti. Tale "dovere" sarà oggetto di approfondimento del presente contributo.

Nel prosieguo, dopo una breve disamina di alcuni dei Principi quadro del 2018 (par. 2) si procederà ad analizzare – sia pure sinteticamente – il contenuto della responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani (par. 3) Successivamente verranno illustrati gli sviluppi giurisprudenziali sulla responsabilità delle imprese correlata ai cambiamenti climatici (par. 4), facendo riferimento alla storica sentenza adottata dalla Corte distrettuale dell'Aia nel 2021 con riguardo al gruppo Shell (par. 4.1) nonché al rapporto adottato dalla Commissione sui diritti umani delle Filippine del 2022 relativo alle c.d. *Carbon Majors* (par. 4.2). Alla luce delle potenzialità che caratterizzano questi sviluppi, nelle osservazioni conclusive si metterà in rilievo il possibile (e auspicabile) contributo del recente riconoscimento da parte dell'Assemblea Generale del diritto umano a un ambiente sano con riguardo all'accertamento della responsabilità del settore privato in contesti di degrado ambientale (nonché climatico) (par. 5).

2. *I Principi quadro del 2018 sugli obblighi esistenti in materia di diritti umani e ambiente*

Nel 2012 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU nominava un Esperto indipendente con il mandato (tra l'altro) di studiare «gli ob-

¹¹ Cfr., fra l'altro, SPECIAL RAPPORTEUR ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS RELATING TO THE ENJOYMENT OF A SAFE, CLEAN, HEALTHY AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT, *Human rights depend on a healthy biosphere*, cit., par. 75; ID., *Human rights and the global water crisis*, cit., par. 81.

blighi in materia di diritti umani riguardanti il godimento di un ambiente sano»¹²; nel 2015 tale mandato veniva trasformato in un incarico di Relatore speciale e rinnovato ulteriormente nel 2018.

Tra i numerosi rapporti elaborati dal Relatore speciale vengono soprattutto in rilievo – ai fini della presente analisi – i Principi quadro del 2018¹³, richiamati nella ris. 76/300 dell'Assemblea Generale sul diritto umano a un ambiente sano. A giudizio del Relatore speciale i 16 Principi che compongono tale quadro non introducono nuovi doveri, riflettendo i medesimi gli obblighi internazionali in materia di diritti umani già esistenti in materia ambientale¹⁴. Tali Principi si suddividono in tre categorie: obblighi sostanziali, obblighi procedurali e obblighi speciali nei confronti di coloro che si trovano in situazioni vulnerabili.

Tra gli obblighi sostanziali spicca, in primo luogo, il dovere degli Stati di – rispettivamente – stabilire e attuare quadri normativi e istituzionali al fine del godimento di un ambiente sano e mantenere standard ambientali non discriminatori, non regressivi e capaci di rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani (Principio 11). Tali quadri dovrebbero includere standard relativi a quelli che, a giudizio del Relatore speciale, costituiscono gli *elementi sostanziali* di un ambiente sano, ovvero l'aria pulita, un clima sicuro, l'accesso all'acqua sicura, cibo sano e prodotto in modo sostenibile, ambienti non tossici e ecosistemi e biodiversità sani¹⁵. In secondo luogo, viene in rilievo l'obbligo degli Stati di garantirne l'effettiva attuazione di tali standard ambientali nei confronti di attori privati e pubblici (Principio 12).

Nel commentario a quest'ultimo principio, si fa riferimento – oltre all'obbligo positivo degli Stati di proteggere i diritti umani dalle violazioni commesse dalle imprese – anche all'(*autonoma*) responsabilità

¹² V. HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Resolution 19/10. Human rights and the environment*, UN Doc. A/HRC/RES/19/10, 19 April 2012, par. 2, lett. (a).

¹³ V. Principi quadro del 2018, cit. *supra*, nota 5.

¹⁴ *Ibidem*, p. 3.

¹⁵ *Ibidem*, p. 14, par. 31. Per un esame più dettagliato di tali elementi v. anche SPECIAL RAPPORTEUR ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS RELATING TO THE ENJOYMENT OF A SAFE, CLEAN, HEALTHY AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT, *Right to a healthy environment: good practices*, UN Doc. A/HRC/43/53, 30 December 2019, p. 8 ss.

del settore privato di rispettare i diritti umani, in linea con quanto previsto dagli *UNGPs* del 2011. Prima di procedere oltre, occorre ricordare che gli *UNGPs* sono stati redatti dal Rappresentante speciale del Segretario Generale sulle imprese e i diritti umani¹⁶ (di seguito, Prof. Ruggie – solo per motivi di sintesi) e approvati dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU nel 2011¹⁷. La struttura degli *UNGPs* si articola, notoriamente, in tre pilastri: l'obbligo degli Stati di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani poste in essere da terzi, incluse le imprese (c.d. *State duty to protect*); la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani (c.d. *corporate responsibility to respect*); e, infine, la necessità di assicurare rimedi efficaci per le vittime di abusi (c.d. *access to remedy*)¹⁸. Gli *UNGPs*, pur non essendo vincolanti, costituiscono ormai il *principale* standard di riferimento in materia di imprese e diritti umani.

Ritornando al commentario del Principio 12, si afferma che la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani include anche la responsabilità di evitare di causare o contribuire a causare impatti negativi sui diritti umani derivanti da danni ambientali, di affrontare tale impatti quando si verificano e tentare di prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani che sono direttamente collegati alle loro operazioni, ai prodotti o servizi in virtù di una relazione commerciale. Le imprese dovrebbero rispettare tutte le leggi in vigore in materia ambientale, assumere chiari impegni di *policy* sulla protezione dalle violazioni dei diritti umani derivanti da danni ambientali, attuare pro-

¹⁶ V. *supra*, nota 7. Per un commento degli *UNGPs* cfr., *ex multis*, R. MARES (ed.), *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Foundations and Implementation*, Martinus Nijhoff, Leiden, Boston, 2012, *passim*; S. DEVA, D. BILCHITZ (eds.), *Human Rights Obligations of Business. Beyond the Corporate Responsibility to Respect?*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, *passim*; J. R.-M. WETZEL, *Human Rights in Transitional Business: Translating Human Rights Obligations into Compliance Procedures*, Springer, Cham, 2016, p. 183 ss.

¹⁷ V. HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Resolution 17/4. Human rights and transnational corporations and other business enterprises*, UN Doc. A/HRC/RES/17/4, 6 July 2011.

¹⁸ V. SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE SECRETARY-GENERAL ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS AND TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND OTHER BUSINESS ENTERPRISES, *Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights*, UN Doc. A/HRC/8/5, 7 April 2008.

cessi di *due diligence* in materia di diritti umani (comprese le valutazioni d'impatto sui diritti umani) per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto di come affrontano i loro impatti sui diritti umani riconducibili a pratiche ambientali irresponsabili nonché rimediare a qualsiasi impatto ambientale negativo sui diritti umani che esse causano o a cui contribuiscono.

Tale commentario appare assai significativo in quanto sancisce l'applicazione della c.d. *corporate responsibility to respect* (prevista nel secondo Pilastro degli *UNGPs*) anche a tutte le violazioni dei diritti umani associate al degrado ambientale (nonché al cambiamento climatico)¹⁹. Si tratta di un'importante affermazione posto che gli *UNGPs* si occupano *solo* di diritti umani e non contengono quasi alcun riferimento all'ambiente. Tuttavia, come messo in evidenza dal Prof. Ruggie, gli abusi commessi dalle imprese possono includere anche danni ambientali che violano i diritti umani. Dalla sua analisi condotta su 320 casi di presunte violazioni dei diritti umani ad opera delle imprese è emerso infatti che in quasi un terzo di tali casi venivano denunciati danni ambientali aventi ripercussioni sul godimento dei diritti umani, inclusi i diritti alla vita, alla salute, all'alimentazione e all'alloggio; inoltre la maggior parte dei casi di danno diretto alle comunità locali riguardava impatti ambientali²⁰. Di conseguenza l'approccio di *greening* degli *UNGPs* seguito nei Principi quadro del 2018 è pienamente condivisibile e, come vedremo in seguito, trova un (sia pur solo) timido riscontro (tra l'altro) nella prassi giurisprudenziale.

Allo stesso tempo il commentario al Principio 12 omette delle importanti precisazioni sul contenuto della responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, contenuto che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

¹⁹ Cfr. anche SPECIAL RAPPORTEUR ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS RELATING TO THE ENJOYMENT OF A SAFE, CLEAN, HEALTHY AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT, *Report on the human rights obligations relating to climate change*, UN Doc. A/HRC/31/52, 1 February 2016, par. 66.

²⁰ V. SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE SECRETARY-GENERAL ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS AND TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND OTHER BUSINESS ENTERPRISES, *Corporations and human rights: A survey of the scope and patterns of alleged corporate-related human rights abuse*, UN Doc. A/HRC/8/5/Add.2, 23 May 2008, par. 67.

3. *Cenni sul contenuto della responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani*

Come detto, i Principi quadro del 2018 nonché la ris. 79/300 dell'Assemblea Generale richiamano la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani. Tale richiamo si spiega alla luce del fatto che, come stabilito nel commentario del Principio 11 degli *UNGPs* del 2011, tale responsabilità esiste *indipendentemente* dalla capacità e/o volontà degli Stati di adempiere ai propri obblighi di protezione in materia di diritti umani e *va oltre* il mero rispetto delle normative nazionali volte ad assicurare la protezione di tali diritti. Appare dunque opportuno illustrare – sia pure brevemente – il contenuto di tale responsabilità così come delineato nel secondo Pilastro degli *UNGPs*²¹.

La “responsabilità” delle imprese di rispettare i diritti umani, quale standard di comportamento atteso fondato su *aspettative sociali*²², si riferisce – in primo luogo – a *tutti* i diritti umani internazionalmente riconosciuti, poiché le attività d'impresa possono avere un impatto negativo, effettivo o potenziale (c.d. rischio), sull'intero spettro di tali diritti²³. In secondo luogo, essa riguarda *tutte* le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, dal settore, dal contesto operativo, dall'assetto proprietario e dalla loro struttura anche se la complessità degli strumenti con cui il settore privato adempie a tale responsabilità risulta influenzata da tali fattori e soprattutto del livello di *gravità* degli impatti negativi²⁴, gra-

²¹ V. i Principi 11-24. Per un commento cfr., per tutti, OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretative Guide*, UN Doc. HR/PUB/12/02, 2012, *passim*.

²² Il termine responsabilità è utilizzato con un significato diverso da quello strettamente giuridico ed è riferito a un piano “sociale”; pertanto tale standard di condotta non è prescritto da norme vincolanti. Così il commentario del Principio 11.

²³ Secondo il Principio 12 tali diritti vanno intesi – come minimo – come quelli espressi nella Carta Internazionale dei Diritti Umani (notoriamente composta dalla Dichiarazione universale dei diritti umani; dal Patto sui diritti civili e politici e dal Patto sui diritti economici, sociali e culturali) e i principi concernenti i diritti fondamentali enunciati nella Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998 dell'OIL. Un impatto negativo sui diritti umani si verifica allorquando «un'azione rimuove o riduce la capacità di un individuo di godere dei suoi diritti umani»: così OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, *The Corporate Responsibility to Respect*, cit., p. 5.

²⁴ V. il Principio 14. Secondo il commentario di tale principio la gravità deve esse-

vità considerata nel contesto dei diritti umani come elemento *predominante*²⁵. In terzo luogo, la “responsabilità” di rispettare si sostanzia non solo nell’evitare di violare i diritti umani (c.d. principio di *doing no harm*) ma anche nell’intervenire su eventuali impatti negativi rispetto ai quali sia configurabile un coinvolgimento dell’impresa²⁶.

Più in particolare, sono tre i comportamenti capaci di generare la suddetta “responsabilità”²⁷: l’impresa può a) *causare* direttamente tramite le proprie attività un impatto negativo sui diritti umani; b) *contribuire* a un impatto negativo posto in essere da terzi sia direttamente mediante le proprie attività sia congiuntamente al terzo (governo, impresa, altra entità); c) non causare né contribuire a causare l’impatto, ma essere coinvolta poiché l’impatto negativo risulta essere *direttamente collegato* alle sue operazioni, ai suoi prodotti o ai suoi servizi in virtù di un rapporto commerciale con un ente terzo. Da sottolineare – in primo luogo – che la nozione di «rapporti commerciali» va intesa in senso ampio, essendo comprensiva dei rapporti con i propri «partner commerciali, le entità della propria catena del valore, come pure qualunque altra entità (statale o non statale) direttamente collegata alle attività, ai prodotti o ai servizi dell’impresa»²⁸. In secondo luogo, per catena del valore si intendono «tutte le attività che convertono gli input in output aggiungendovi valore; essa comprende le entità con le quali l’impresa intrattiene una relazione commerciale diretta o indiretta e che a) forniscono prodotti o servizi che contribuiscono ai prodotti o servizi dell’impresa, o b) ricevono prodotti o servizi dall’impresa»²⁹. Pertanto, la catena del valore comprende sia le relazioni commerciali

re valutata in base alla scala, all’ambito e al carattere irrimediabile dell’impatto. La scala si riferisce alla gravità dell’impatto; l’ambito riguarda la portata dell’impatto (come, ad esempio, il numero di individui colpiti) mentre l’irrimediabilità dell’impatto indica i limiti della capacità di riportare i soggetti colpiti in una situazione equivalente a quella in cui si trovavano prima dell’impatto negativo: così OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, *The Corporate Responsibility to Respect*, cit., pp. 8, 19.

²⁵ *Ibidem*, pp. 7, 19.

²⁶ V. il Principio 11.

²⁷ V. il Principio 13.

²⁸ V. il commentario del Principio 13.

²⁹ V. OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, *The Corporate Responsibility to Respect*, cit., p. 8.

“a monte”, dirette e indirette, sia i rapporti d'affari “a valle”, diretti e indiretti.

Il rapporto che un'impresa ha con un impatto negativo (vale a dire se l'impresa lo abbia causato, vi abbia contribuito o vi sia direttamente collegata in virtù di una relazione commerciale) è di primaria rilevanza poiché stabilisce il modo con cui l'impresa è chiamata a rispondere dell'impatto³⁰. Nel caso in cui un'impresa causi o possa causare un impatto negativo sui diritti umani, essa dovrebbe adottare le misure necessarie per far cessare l'impatto o per prevenirlo. Nel caso in cui un'impresa contribuisca o possa contribuire a un impatto negativo, essa dovrebbe adottare le misure per far cessare o prevenire il suo contributo, ricorrendo alla propria influenza (c.d. *leverage*) per mitigare l'impatto residuo nella massima misura possibile; tale influenza si considera sussistere laddove un'impresa abbia la capacità di imprimere un cambiamento nelle pratiche illegittime dell'entità che causa il danno. Più complessa risulta essere la situazione in cui l'impresa non abbia causato o contribuito a causare l'impatto negativo ma quest'ultimo sia direttamente collegato alle sue attività, ai suoi prodotti o ai suoi servizi in virtù di una relazione commerciale con un'altra entità. In questo caso tra i fattori da considerare nella determinazione dell'azione appropriata vi sono l'influenza dell'impresa nei confronti dell'entità in questione; l'importanza della relazione commerciale per l'impresa stessa; la gravità dell'impatto negativo e la possibilità che la risoluzione del rapporto con l'entità in questione comporti, di per sé, un impatto negativo sui diritti umani. Di conseguenza, l'intervento correttivo può sostanziarsi, a seconda delle circostanze, nell'esercizio di tale influenza (se quest'ultima sussiste) al fine di cercare di persuadere l'entità che causa l'impatto negativo a prevenirlo o mitigarlo; nel rafforzamento di tale influenza (se quest'ultima risulta carente); o, come soluzione ultima, nell'interruzione della relazione commerciale, tenendo conto dei potenziali impatti negativi (sociali ed economici) che una tale scelta potrebbe comportare.

Passando a considerare le modalità di adempimento della responsabilità di rispettare i diritti umani, il secondo Pilastro richiede alle imprese di adottare: a) una politica aziendale che esprima l'impegno di rispettare i diritti umani; b) un processo di *due diligence* sui diritti umani che permet-

³⁰ V. il commentario del Principio 19.

ta di identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi, effettivi e potenziali, derivanti dalle proprie attività o direttamente collegati ai propri rapporti commerciali nonché di rendere conto del modo con cui vengano affrontati tali impatti; c) procedure volte a fornire misure di rimedio agli impatti negativi che le imprese causano o a cui vi contribuiscono³¹.

Particolare importanza assume il processo di *due diligence* volta a identificare, prevenire e mitigare i rischi di impatti negativi *sui diritti umani*³² (e non i rischi per l'impresa stessa). Tale *due diligence* aziendale sui diritti umani si compone di quattro fasi fondamentali: *i*) l'identificazione e la valutazione degli impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani associati alle attività, ai prodotti o ai servizi dell'impresa; *ii*) l'integrazione all'interno dei processi aziendali dei risultati della valutazione e l'adozione di misure appropriate (come esposto in precedenza); *iii*) il monitoraggio dell'adeguatezza delle misure adottate; e *iv*) la comunicazione all'esterno degli strumenti adottati per contrastare gli impatti negativi³³.

Da quanto brevemente esposto si evince che la gestione *preventiva* dei rischi di impatti negativi sui diritti umani risulta centrale ai fini dell'adempimento della responsabilità delle imprese di rispettare tali diritti e ciò assume particolare rilievo nel caso di pratiche aziendali irresponsabili comportanti (anche) danni ambientali.

4. *Gli sviluppi giurisprudenziali sulla responsabilità delle imprese per le (potenziali) violazioni dei diritti umani causate dal cambiamento climatico*

Il contenzioso in materia di cambiamento climatico e diritti umani ha visto come protagonista, soprattutto a partire dal 2015, anche

³¹ V. il Principio 15.

³² V. i Principi 17-21. Sul concetto di *due diligence* sui diritti umani v., fra l'altro, J. BONNITCHA, R. MCCORQUODALE, *The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, in "European Journal of International Law", 3/2017, p. 899 ss.; WORKING GROUP ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS AND TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND OTHER BUSINESS ENTERPRISES, *The Report of the Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises*, UN Doc. A/73/163, 16 July 2018, p. 4 ss.

³³ V. il Principio 17.

l'industria dei combustibili fossili alla luce del suo elevatissimo (e ormai scientificamente provato) contributo al riscaldamento globale³⁴. L'azione nei confronti delle c.d. *carbon majors* è stata promossa da gruppi di individui (spesso attraverso l'azione di organizzazioni non governative) e portata innanzi a organi nazionali non giudiziari e giudiziari al fine (tra l'altro) di ottenere *declaratory statements* ma anche provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In questo paragrafo si soffermerà l'attenzione su quelle controversie che, significativamente, hanno richiamato gli *UNGPs* quale parametro di riferimento ai fini dell'accertamento della responsabilità; ciò al fine di valutare se il diritto umano a un ambiente sano possa (in futuro) rafforzare l'*accountability* del settore privato per i suoi impatti negativi sui diritti umani e (contemporaneamente) sull'ambiente.

4.1. *La sentenza della Corte distrettuale dell'Aia del 2021*

Particolarmente rilevante ai fini della promozione della giustizia climatica attraverso la tutela dei diritti umani risulta essere la sentenza – definita storica se non rivoluzionaria – adottata il 26 maggio 2021 dalla Corte distrettuale dell'Aia. Con tale sentenza è stato ordinato alla società *Royal Dutch Shell* (d'ora in poi RDS), *holding* del gruppo Shell, di ridurre entro il 2030 del 45% rispetto ai livelli del 2019 le emissioni complessivamente prodotte dalla sua catena del valore³⁵. Si tratta pertanto del primo caso in cui un'impresa multinazionale è stata considerata responsabile (sia pure indirettamente sulla base del diritto internazionale) per la sua insufficiente azione con riguardo al cambiamento climatico.

³⁴ Sull'argomento v., fra l'altro, D. BERTRAM, *Environmental Justice "Light"? Transnational Tort Litigation in the Corporate Anthropocene*, in "German Law Journal", 5, 2022, p. 738 ss.; M.-P. WELLER, M.-L. TRAN, *Climate Litigation against Companies*, in "Climate Action", 14, 2022, p. 1 ss.

³⁵ V. DISTRICT COURT OF THE HAGUE, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell*, 26 May 2021 – C/09/571932/HA ZA 19-379, ECLI:NL:RBDHA:2021:5339, par. 4.1.4. Per un commento della sentenza v., fra l'altro, A HÖSLI, *Milieudefensie et al. v. Shell: A Tipping Point in Climate Change Litigation against Corporations?*, in "Climate Law", 2, 2021, p. 195 ss.; C. MACCHI, J. VAN ZEBEN, *Business and Human Rights Implications of Climate Change Litigation: Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell*, in "Review of European, Comparative & International Environmental Law", 3, 2021, p. 409 ss.

La causa collettiva era stata presentata nel 2019 dall'associazione *Milieudefensie* (Amici della Terra – Olanda), agente in nome e per conto proprio e di oltre 17.000 ricorrenti individuali, e da altre ONG. La convenuta, RDS, società per azioni (allora) con sede all'Aia, è la controllante diretta e indiretta di oltre 1.100 società e uno dei maggiori produttori e fornitori di combustibili fossili al mondo. La causa si basava sull'art. 162 del sesto libro del codice civile olandese (articolo che prevede il principio del *neminem ledere*) e fondava tale responsabilità sulla violazione di uno standard di diligenza non scritto di «corretta condotta sociale»³⁶. In estrema sintesi, a giudizio dei ricorrenti, RDS – alla luce della sua politica aziendale troppo poco ambiziosa in relazione alla riduzione delle emissioni di CO₂ – non soddisfaceva il suddetto standard di diligenza.

La Corte interpreta il dovere di diligenza alla luce di 14 standard normativi, tra cui le norme internazionali sui diritti umani, gli standard internazionali sulla condotta responsabile delle imprese, l'Accordo di Parigi e diversi fattori contestuali (tra cui il potere di *policy-setting* di RDS, le emissioni del gruppo e l'influenza di tale società sulle sue relazioni commerciali)³⁷. In questo paragrafo faremo soprattutto riferimento a quelle parti della sentenza che riguardano la condotta illecita di RDS per la sua inazione climatica.

La Corte rileva, in primo luogo, le conseguenze del cambiamento climatico dovute alle emissioni di CO₂ sui Paesi Bassi e sulla regione di Wadden (particolarmente esposta alle inondazioni), conseguenze definite come gravi e irreversibili³⁸. Tra i rischi associati al surriscaldamento globale per i residenti olandesi, vengono annoverati quelli per la salute e la vita dovuti (tra l'altro) all'aumento delle temperature e delle malattie infettive, al deterioramento della qualità dell'aria, all'aumento delle malattie legate all'acqua e agli alimenti nonché i rischi per la salute legati all'acqua tra cui inondazioni lungo la costa e i fiumi, carenza

³⁶ La legge applicabile è identificata nel diritto olandese, sulla base dell'art. 7 del Regolamento europeo c.d. «Roma II».

³⁷ V. DISTRICT COURT OF THE HAGUE, *Milieudefensie*, cit., par. 4.4.2.

³⁸ *Ibidem*, par. 4.4.6. Va ricordato che la Corte permetteva agli attori di rappresentare solo gli interessi dei residenti olandesi e degli abitanti della regione di Wadden e non anche quelli della popolazione mondiale (par. 4.2.3 e 4).

idrica, salinizzazione, innalzamento del livello dell'acqua e siccità³⁹. Il quadro che emerge vede quindi il cambiamento climatico come un grave fattore di rischio per la collettività in virtù del nesso esistente tra il danno ambientale e le ripercussioni sui diritti umani.

A quest'ultimo riguardo gli attori avevano invocato il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare dei residenti olandesi e degli abitanti della regione di Wadden, diritti previsti negli art. 2 e 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) e negli art. 6 e 17 del Patto dell'ONU sui diritti civili e politici. La Corte ricorda che tali diritti si applicano alle relazioni tra Stato e cittadini e, quindi, non possono essere direttamente invocati nei confronti di RDS. Ciononostante, a suo giudizio, i medesimi vengono in rilievo ai fini dell'interpretazione dello standard di diligenza non scritto alla luce del valore che i diritti umani presentano per la società nel suo complesso⁴⁰. Così come affermato dalla Corte suprema olandese nell'ormai celebre caso *Urgenda* (caso d'ispirazione diretta della presente controversia), esiste infatti un ampio consenso internazionale sul fatto che i diritti umani offrano protezione contro le conseguenze di un pericoloso cambiamento climatico dovuto al riscaldamento globale indotto dalle emissioni di CO₂⁴¹.

Sempre ai fini dell'interpretazione del dovere di diligenza non scritto, la Corte distrettuale dà grande rilievo agli *UNGPs*, principi definiti come uno strumento di *soft law* autorevole e approvato a livello internazionale nonché volto a definire (tra l'altro) la responsabilità delle imprese in materia di diritti umani⁴². Alla luce del loro contenuto universalmente accettato, a giudizio della Corte è irrilevante se RDS si sia impegnata o meno a rispettare tali principi, dato che questi ultimi prevedono uno standard globale di condotta attesa per tutte le imprese⁴³. Inoltre, la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti (inclusi i diritti previsti dal Patto sui diritti civili e politici e dalla CEDU) è autonoma rispetto agli obblighi degli

³⁹ *Ibidem*, par. 4.4.6.

⁴⁰ *Ibidem*, par. 4.4.9.

⁴¹ *Ibidem*, par. 4.4.10.

⁴² *Ibidem*, par. 4.4.11.

⁴³ *Ibidem*.

Stati esistenti in questa materia; va oltre il mero rispetto delle legislazioni nazionali volte a tutelare i diritti umani; non è opzionale; si applica ovunque le società operino e non è passiva (richiedendo alle imprese di agire per prevenire, limitare e, ove necessario, affrontare gli impatti negativi sui diritti umani derivanti dalle loro attività)⁴⁴. Riconoscendo che la portata e la complessità degli strumenti con cui le imprese adempiono alla suddetta responsabilità possono variare in base alla loro dimensione, al settore, all'assetto proprietario e alla loro struttura nonché al livello di gravità degli impatti negativi su tali diritti, la Corte ritiene che RDS avrebbe potuto fare molto di più. Ciò alla luce: a) della sua posizione di *holding* di circa 1.100 società operanti in 160 paesi; b) del suo potere di *policy-setting* con riguardo al gruppo Shell; c) del suo ruolo primario nell'ambito dell'industria dei combustibili fossili; e d) delle sue significative emissioni di CO₂, emissioni che superano quelle di molti Stati e contribuiscono al riscaldamento globale e al cambiamento climatico pericoloso per i residenti olandesi e gli abitanti della regione di Wadden⁴⁵.

La Corte, inoltre, richiama le raccomandazioni contenute nel Principio 13 degli *UNGPs* ai fini di determinare la natura della responsabilità sussistente in capo a RDS per le sue emissioni di CO₂⁴⁶.

Prima di esporre il ragionamento seguito dalla Corte, occorre ricordare – innanzitutto – i diversi tipi di emissioni, classificati (secondo quanto previsto dal *Greenhouse Gas Protocol*⁴⁷) come *Scope 1*, *Scope 2* e *Scope 3*: le emissioni *Scope 1* sono quelle *dirette* provenienti da fonti possedute o controllate in tutto o in parte dall'ente; le emissioni *Scope 2* sono quelle *indirette* derivanti dal consumo energetico dell'ente e, infine, le emissioni *Scope 3* sono quelle *indirette* derivanti dalle attività dell'ente, ma provenienti da fonti di gas a effetto serra possedute o controllate da terzi, comprese le emissioni rilasciate dagli utenti finali. In secondo luogo, occorre fare riferimento alla struttura della catena

⁴⁴ *Ibidem*, par. 4.4.13.

⁴⁵ *Ibidem*, par. 4.4.16.

⁴⁶ *Ibidem*, par. 4.4.17.

⁴⁷ Il *Greenhouse Gas (GHG) Protocol* è stato elaborato nel 1997 su iniziativa del *World Resources Institute* e del *World Business Council for Sustainable Development* al fine di facilitare la contabilizzazione di sei gas climalteranti.

del valore di RDS (quest'ultima con un basso impatto climatico in quanto priva di attività produttive), catena composta: a) dalle imprese del gruppo Shell su cui la *holding* esercita un potere di *policy-setting*; 2) dai partner commerciali da cui il gruppo Shell acquista materie prime, energia elettrica e calore; e 3) dagli utilizzatori finali delle merci prodotte e vendute dal gruppo Shell. Ritornando al Principio 13, come analizzato in precedenza, esso richiede alle imprese di: a) *evitare* di causare o contribuire a causare impatti negativi sui diritti umani attraverso le proprie attività; e b) *tentare* di prevenire gli impatti negativi lungo le loro catene del valore esercitando un'influenza (laddove esistente) sulle imprese posizionate "a monte" e "a valle" della catena. Alla luce di questo Principio la Corte opera una distinzione tra le emissioni di CO₂ del gruppo Shell (ovvero quelle di RDS e delle altre società del gruppo) e quelle derivanti invece dalle relazioni commerciali del gruppo, inclusi i clienti finali. Avendo RDS un ampio potere di controllo sulle imprese del gruppo Shell e sulle loro attività, il suo obbligo di riduzione *Scope 1* si configura – a giudizio della Corte – come un obbligo *di risultato*⁴⁸. Inoltre, potendo RDS influenzare le relazioni commerciali del gruppo Shell, inclusi i fornitori e i clienti, l'obbligo di riduzione *Scope 2* e *Scope 3* si configura come un obbligo di *best-efforts*⁴⁹. Come è agevole comprendere, si tratta di una conclusione assai rilevante posto che: a) le attività delle società del gruppo Shell vengono ricomprese nell'obbligo di risultato; e b) l'obbligo di *best-efforts* riguarda anche (e significativamente) le emissioni *Scope 3* di RDS, emissioni rappresentanti l'85% di quelle complessivamente prodotte.

Sempre al fine di determinare l'asserita inadeguatezza del piano climatico elaborato da RDS, la Corte fa riferimento all'Accordo di Parigi. A suo giudizio, gli obiettivi previsti da tale accordo riflettono le migliori scoperte scientifiche disponibili nella scienza del clima e as-

⁴⁸ V. DISTRICT COURT OF THE HAGUE, *Milieudefensie*, cit., par. 4.4.23, corsivo nostro.

⁴⁹ *Ibidem*, par. 4.4.24. L'influenza di RSD sui fornitori deriva dalle politiche di acquisto del gruppo Shell, mentre quella sui clienti è determinata dal pacchetto energetico offerto dal gruppo (par. 4.4.25). Come evidenziato dalla Corte, tali partner commerciali hanno una responsabilità individuale per le proprie emissioni di CO₂, ma ciò non elima o riduce la responsabilità di RDS (par. 4.4.24).

sumono pertanto rilievo ai fini dell'interpretazione del dovere di diligenza non scritto. Essendo tali obiettivi fissati sulla base dei rapporti del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), a giudizio della Corte i suddetti rapporti offrono le migliori possibilità di prevenire le conseguenze più gravi di un cambiamento climatico pericoloso e supportano la conclusione secondo cui l'obiettivo di riduzione appropriato per le emissioni facenti capo a RDS (*Scope 1, 2 e 3*) risulta quello del 45% rispetto ai livelli del 2019 entro il 2030⁵⁰.

Nella sentenza del 2021 la Corte respinge le contro-argomentazioni addotte da RDS. In primo luogo, quest'ultima faceva riferimento all'incertezza scientifica circa le esatte conseguenze del cambiamento climatico sui Paesi Bassi e la regione di Wadden. La Corte, tuttavia, evidenzia come vi sia sufficiente certezza del fatto che il cambiamento climatico dovuto alle emissioni di CO₂ porterà a conseguenze gravi e irreversibili per i residenti olandesi e gli abitanti della regione di Wadden⁵¹. In secondo luogo, RDS aveva sostenuto di essere uno dei tanti emettitori e che la sua attività di mitigazione avrebbe avuto solo un impatto trascurabile sul riscaldamento globale. La Corte conviene che i cambiamenti climatici pericolosi sono un problema globale che RDS non può risolvere da sola; ciò tuttavia non esonera RDS dalla sua responsabilità (parziale) individuale di fare "la propria parte" con riguardo alle emissioni del gruppo Shell in base alle proprie capacità⁵². Infine, RDS sosteneva che l'imposizione di obblighi di riduzione solo con riguardo al proprio gruppo avrebbe comportato un'alterazione della concorrenza leale e delle parità di condizioni per le imprese (*level playing field*) sul mercato dei fossili. La Corte, pur riconoscendo che l'obbligo di riduzione può limitare la crescita del gruppo Shell, sottolinea tuttavia come i valori sottesi a tale obbligo (la protezione dei diritti umani delle generazioni presenti e future dei Paesi Bassi e di quelle della regione di Wadden) prevalgono sugli interessi commerciali perseguiti dalla *holding*⁵³.

⁵⁰ *Ibidem*, par. 4.4.32.

⁵¹ *Ibidem*, par. 4.4.7.

⁵² *Ibidem*, par. 4.4.49.

⁵³ *Ibidem*, par. 4.4.53.

Nonostante diversi passaggi critici evidenziati dalla dottrina⁵⁴, la sentenza della Corte dell’Aia si contraddistingue per diversi aspetti di grande rilievo in relazione all’*accountability* del settore privato nel contesto del degrado climatico (e ambientale). In primo luogo, ai fini dell’interpretazione dello standard di diligenza non scritto, la Corte richiama un’ampia gamma di fonti internazionali, tra cui il diritto internazionale dei diritti umani, gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e gli standard internazionali di *soft law* sul comportamento responsabile delle imprese. In secondo luogo, la Corte fa proprio l’approccio di *greening* del secondo Pilastro degli *UNGPs*, sottolineando che la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani (e dunque anche di *prevenire* i rischi di violazioni di tali diritti) si applica *anche* al contesto delle emissioni climalteranti. In terzo luogo, la Corte stabilisce che l’obbligo (individuale) di agire con diligenza al fine di ridurre i rischi climatici non si limita alle attività della *holding*, estendendosi a tutte le attività del gruppo nonché a quelle delle entità posizionate “a monte” e “a valle” della sua catena del valore. Infine, ispirandosi nuovamente al Principio 13 degli *UNGPs*, la Corte riconosce l’esistenza di una *differente* responsabilità in capo alla *holding*, alla luce del suo *diverso potere di controllo e influenza*: relativamente alle attività del gruppo viene configurato un obbligo di risultato, mentre con riguardo a quelle delle sue relazioni commerciali un obbligo (solo) di mezzi.

4.2. *Il rapporto della Commissione sui diritti umani delle Filippine del 2022*

Alcune delle conclusioni cui perviene la Corte dell’Aia nella sentenza del 2021 si ritrovano anche nel rapporto pubblicato dalla Commissione sui diritti umani delle Filippine nel 2022.

Tale rapporto contiene i risultati di un’indagine pluriennale e innovativa iniziata nel 2015 in seguito alla presentazione da parte di diverse ONG e un gruppo di cittadini filippini di una petizione in cui si evidenzia come il cambiamento climatico indotto dall’uomo ed eventi metereologici estremi (fra cui il “super-tifone” Haiyan) avesse-

⁵⁴ V., per tutti, B. MAYER, *The Duty of Care of Fossil-Fuel Producers for Climate Change Mitigation*, in “Transnational Environmental Law”, 2, 2022, p. 407 ss., p. 412 ss.

ro causato la morte di oltre 6.000 filippini e danneggiato milioni di altri. Con la petizione si chiedeva alla Commissione di accertare la responsabilità di 47 imprese multinazionali produttrici di combustibili fossili e cemento (le c.d. *Carbon Majors*) per la violazione di numerosi diritti umani del popolo filippino associate agli impatti del cambiamento climatico⁵⁵.

Il rapporto del 2022 si compone di nove sezioni⁵⁶. Nella sez. III si affrontano le questioni relative alla giurisdizione della Commissione e all'ammissibilità della petizione. Ciò alla luce del fatto che le *Carbon Majors* avevano contestato la giurisdizione della Commissione sulla base dell'argomentazione secondo cui l'asserita condotta illecita era stata posta in essere in gran parte o completamente al di fuori delle Filippine; di conseguenza, a loro giudizio, la Commissione avrebbe potuto indagare solo sull'attività delle imprese operanti nell'ambito del territorio filippino⁵⁷. Nell'ammettere la petizione, la Commissione ricorda di non esercitare né la giurisdizione giudiziaria né quella esecutiva, limitandosi ad adempiere al proprio mandato costituzionale che (tra l'altro) prevede la possibilità di investigare su presunte violazioni dei diritti umani subite dal popolo filippino, anche se correlate ad azioni poste in essere al di fuori del territorio nazionale⁵⁸.

Nella sez. V (sui risultati) la Commissione, in primo luogo, riconosce che il riscaldamento globale è un fenomeno reale e indotto dall'attività umana⁵⁹. In secondo luogo, dopo un dettagliato esame del-

⁵⁵ V. GREENPEACE SOUTHEAST ASIA *et al.*, *Petition to the Commission on Human Rights of the Philippines Requesting for Investigation of the Responsibility of the Carbon Majors for Human Rights Violations or Threats of Violations Resulting from the Impacts of Climate Change*, Case No. CHR-NI-2016-0001, September 22, 2015, p. 5.

⁵⁶ V. COMMISSION ON HUMAN RIGHTS OF THE PHILIPPINES, *National Inquiry on Climate Change Report*, December 2022.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 4.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 11.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 24 ss. Basandosi sui rapporti del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), la Commissione sottolinea come i principali indicatori del riscaldamento globale (il riscaldamento atmosferico, il riscaldamento degli oceani, l'acidificazione degli oceani, l'innalzamento del livello del mare, la perdita della criosfera, la frequenza di eventi climatici e meteorologici estremi) sono tutti riconducibili all'influenza delle attività umane sul clima.

le connessioni esistenti tra il cambiamento climatico e i diritti umani, conclude come il surriscaldamento globale incida negativamente sul godimento di numerosi diritti umani del popolo filippino⁶⁰.

Nella sez. VI (sull'obbligo degli Stati di proteggere i diritti umani) si sottolinea, in particolare, il dovere di regolamentare la condotta degli attori non statali e di proteggere gli individui dagli abusi commessi dalle imprese; ciò include la previsione di rimedi efficaci per le vittime⁶¹.

La sez. VII è dedicata alla responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani. Il rapporto ricorda – innanzitutto – che sebbene gli Stati abbiano il dovere di garantire il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese, il mancato adempimento a tale dovere non esenta le medesime dalla responsabilità di rispettare i diritti umani. Gli attori privati devono pertanto rispettare i diritti umani indipendentemente dall'esistenza di leggi nazionali o dalla loro piena attuazione⁶². In secondo luogo, questa sezione fa riferimento agli *UNGPs*, questi ultimi incorporando lo standard globale di comportamento atteso dalle imprese in materia di diritti umani, nonostante la loro natura non vincolante⁶³. La Commissione evidenzia come la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani comprenda anche la responsabilità di evitare di causare o contribuire a causare impatti negativi sui diritti umani mediante il danno all'ambiente e al sistema climatico. Applicando i principi del secondo Pilastro al contesto del cambiamento climatico, a giudizio della Commissione, le imprese dovrebbero: 1) riconoscere, nell'ambito della loro dichiarazione di *policy*, gli effetti del

⁶⁰ *Ibidem*, p. 32 ss. La Commissione rileva l'impatto sui diritti – rispettivamente – alla vita, alla salute, alla sicurezza alimentare, all'acqua e ai servizi igienici, al sostentamento, a un alloggio adeguato, alla conservazione della cultura, all'autodeterminazione e allo sviluppo, all'uguaglianza e alla non discriminazione, a un ambiente sano e all'equità intergenerazionale. Tali diritti sono previsti (tra l'altro) nella Costituzione delle Filippine e in diversi strumenti internazionali, tra cui i due Patti dell'ONU sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali.

⁶¹ *Ibidem*, p. 64 ss.

⁶² *Ibidem*, p. 79. Come già evidenziato nel secondo Pilastro degli *UNGPs*, si tratta di un'accezione non giuridica di responsabilità.

⁶³ *Ibidem*, p. 80. Pertanto il rapporto richiama i principi fondativi e operativi previsti nel secondo Pilastro (p. 81 ss.).

cambiamento climatico sul godimento dei diritti umani; 2) includere il cambiamento climatico nei processi di *due diligence* in materia di diritti umani; 3) identificare e valutare gli impatti specifici dei cambiamenti climatici sui diritti umani derivanti dalle loro operazioni e dai loro prodotti; 4) adottare misure appropriate per mitigare le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle loro operazioni e dai loro prodotti; 5) monitorare l'efficacia delle misure adottate, comunicare le emissioni totali di gas a effetto serra e le azioni volte a mitigare le emissioni future; e 6) porre rimedio a eventuali impatti negativi che l'impresa ha causato o contribuito a causare⁶⁴.

La sez. VIII affronta la questione del ruolo svolto dalle 47 *Carbon Majors* nel contribuire al cambiamento climatico. In primo luogo, la Commissione rileva come oltre il 21% di tutte le emissioni globali derivanti dall'utilizzo di combustibili fossili e dalla produzione di cemento siano riconducibili ai prodotti venduti dalle suddette multinazionali⁶⁵. In secondo luogo, la Commissione riconosce, sulla base di una vasta documentazione, come l'industria dei combustibili fossili fosse a conoscenza degli impatti negativi dei loro prodotti sull'ambiente e sul sistema climatico dal 1965⁶⁶. In terzo luogo, il rapporto evidenzia come tale industria, incluse le *Carbon Majors*, abbiano intenzionalmente e sistematicamente offuscato la scienza del clima, pregiudicando il diritto del pubblico di prendere decisioni informate sui loro prodotti e occultando il legame esistente tra tali prodotti e i danni significativi all'ambiente e al sistema climatico⁶⁷. A questo riguardo viene messo in evidenza come, in virtù del diritto filippino, tutti gli atti volti a offuscare la scienza climatica siano perseguibili⁶⁸. Ancora, la Commissione sottolinea come le *Carbon Majors* sottoposte alla giurisdizione delle Filippine possano essere obbligate ad adottare processi di *due diligence* sui diritti umani e a fornire misure di rimedio; ciò alla luce del fatto

⁶⁴ *Ibidem*, p. 85. In aggiunta le imprese dovrebbero – rispettivamente – rendere pubbliche alcune informazioni finanziarie relative al clima; attuare i Principi sugli obblighi delle imprese in materia di cambiamenti climatici e, infine, rispettare le normative statali in materia di cambiamenti climatici e diritti umani.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 89.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 90 ss.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 94 ss.

⁶⁸ *Ibidem*, p. 98.

che alcuni degli *UNGPs* si configurano, ai sensi del diritto interno filippino, quali principi di diritto internazionale generalmente accettati⁶⁹. Infine, richiamando il Principio 13 degli *UNGPs*, viene evidenziato come la responsabilità di astenersi dal contribuire agli impatti sul cambiamento climatico si estenda non solo all'intero gruppo di società di ciascuna *Carbon Major* ma anche a tutte le imprese facenti parte della propria catena del valore⁷⁰.

Riconoscendo che gli sforzi per combattere il cambiamento climatico devono essere congiunti, nella sez. IX la Commissione formula una serie di raccomandazioni rivolte al governo filippino, agli altri governi, alle istituzioni finanziarie e agli investitori, alle Nazioni Unite, alle istituzioni nazionali sui diritti umani, ai tribunali, alle ONG, a coloro che esercitano la professione legale e alla cittadinanza globale. Fra queste raccomandazioni assumono particolare rilievo quelle rivolte alle *Carbon Majors*, valide non solo per quelle oggetto dell'inchiesta. A giudizio della Commissione, tali imprese dovrebbero: *i*) condurre una *due diligence* e valutazioni d'impatto sul cambiamento climatico e sui diritti umani in conformità agli *UNGPs* in tutte le fasi delle loro operazioni e nell'ambito di tutte le loro catene del valore, anche se non richiesto dalla legislazione nazionale degli Stati in cui operano; *ii*) divulgare pubblicamente i loro impegni volti a combattere i cambiamenti climatici conformemente agli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi, inclusi i piani sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, sulla decarbonizzazione e sulla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio; *iii*) desistere da tutte quelle attività che minano la scienza del clima; *iv*) cessare l'esplorazione di nuovi giacimenti di petrolio o di altre fonti di combustibili fossili e attuare una giusta transizione globale verso l'energia pulita; *v*) contribuire a finanziare l'adozione di misure di mitigazione e adattamento; *vi*) collaborare con esperti e altri stakeholder per migliorare le risposte imprenditoriali all'emergenza climatica⁷¹.

Pur non essendo vincolante, il rapporto del 2022 suscita particolare interesse per varie ragioni. In primo luogo, esso evidenzia come il

⁶⁹ *Ibidem*, p. 99.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 101.

⁷¹ *Ibidem*, p. 118 ss.

surriscaldamento globale dovuto alle attività delle *Carbon Majors* rappresenti non una *minaccia potenziale* ma un *fattore d'impatto attuale* per i (numerosi) diritti umani del popolo filippino. In secondo luogo, il rapporto stabilisce un'importante precedente circa la possibilità di un organismo nazionale (pur non giurisdizionale in senso stretto) di esaminare in termini di responsabilità le condotte estere di imprese multinazionali. In terzo luogo, anche la Commissione fa proprio l'approccio di *greening* del secondo Pilastro degli *UNGPs*, affermando l'esistenza di uno standard globale di comportamento atteso dalle imprese anche per i danni climatici, standard il cui mancato rispetto può far insorgere – in virtù degli ordinamenti nazionali – una vera e propria responsabilità (giuridica). In quarto luogo, la Commissione evidenzia come la “responsabilità” di rispettare i diritti umani implichi necessariamente l'adozione di processi di *due diligence* sui diritti umani e sul cambiamento climatico con riguardo a tutte le entità della catena globale del valore dell'impresa. Infine, con specifico riguardo alle *carbon majors*, il rapporto considera gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi quale parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza degli impegni presi dall'industria fossile al fine della riduzione dei gas a effetto serra.

5. Osservazioni conclusive

L'analisi finora condotta ha illustrato il contenuto del “dovere” gravante sulle imprese di prevenire le violazioni dei diritti umani anche associate a danni ambientali. Da tale esame emerge un quadro indubbiamente caratterizzato da più ombre che luci. Pertanto, a nostro avviso, il recente riconoscimento del diritto (umano universale) a un ambiente sano da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU potrebbe apportare a tale quadro alcuni miglioramenti.

La ris. 76/300 – con il suo esplicito richiamo all'*autonoma* responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani – potrebbe contribuire all'estensione di tale responsabilità anche agli impatti negativi su questi diritti derivanti dal degrado ambientale. L'approccio di *greening* del secondo Pilastro degli *UNGPs* ha trovato un recente e importante riscontro – rispettivamente – nella sentenza della Corte distrettuale dell'Aia del 2021 e nel rapporto della Commissione sui diritti umani

delle Filippine del 2022, pronunce relative al cambiamento climatico. È auspicabile tuttavia che tale approccio si affermi in relazione a *tutti* gli elementi sostanziali che compongono il diritto a un ambiente sano. In altre parole, l'autonoma responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani dovrebbe comprendere politiche e processi di *due diligence* volti a identificare, prevenire e affrontare (nonché porre rimedio a) qualsiasi impatto sui diritti umani derivante *anche* dall'uso di sostanze pericolose, dalla perdita di biodiversità, dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, dall'emissione di gas a effetto serra e dalla produzione non sostenibile del cibo. L'affermarsi di una tale responsabilità "allargata" lungo l'intera catena del valore, grazie anche al ruolo "propulsivo" della risoluzione 76/300 sul diritto umano a un ambiente sano, potrebbe inoltre agevolare il compito dei giudici interni nell'accertamento di comportamenti aziendali non conformi al dovere di diligenza quale standard globale di comportamento richiesto a tutte le imprese e relativo anche al mancato godimento dei diritti umani derivanti dal degrado ambientale.